DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2013

che fissa l'importo risultante dall'applicazione dell'aggiustamento volontario nel Regno Unito per l'anno civile 2013

[notificata con il numero C(2013) 1577]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2013/146/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 [1], in particolare l'articolo 10 *quater*, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 *ter*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che gli Stati membri che hanno applicato l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio [2] per l'anno civile 2012 possano applicare una riduzione (di seguito denominata «aggiustamento volontario») a tutti gli importi dei pagamenti diretti che devono essere erogati nel loro territorio per l'anno civile 2013. L'aggiustamento volontario si applica a integrazione dell'aggiustamento dei pagamenti diretti previsto dall'articolo 10 *bis* del regolamento (CE) n. 73/2009.

(2) L'articolo 10 *ter*, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009 prevede che gli Stati membri decidano e comunichino alla Commissione il tasso di aggiustamento volontario per l'intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione, nonché l'importo totale da ridurre a titolo dell'aggiustamento volontario per l'intero territorio e, ove applicabile, per ogni regione.

(3) Il Regno Unito ha stabilito e comunicato alla Commissione i seguenti tassi applicabili a livello regionale per l'aggiustamento volontario conformemente all'articolo 10 *ter*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009:

Regione	Importo dei pagamenti diretti da corrispondere a un agricoltore (in EUR)	Tasso di aggiustamento volontario
Inghilterra	inferiore a 5 000	14 %
	pari o superiore a 5 000 ma inferiore a 300 000	9 %
	pari o superiore a 300 000	5 %
Galles	inferiore a 5 000	6,5 %
	pari o superiore a 5 000 ma inferiore a 300 000	1,5 %
	pari o superiore a 300 000	0 %
Scozia	inferiore a 5 000	9 %
	pari o superiore a 5 000 ma inferiore a 300 000	4 %
	pari o superiore a 300 000	0 %

(4) Il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l'importo totale da ridurre a titolo dell'aggiustamento volontario per l'anno civile 2013, rispettando il limite massimo fissato all'articolo 10 *ter*, paragrafo 3, e in conformità dell'articolo 10 *ter*, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 73/2009.

(5) Occorre pertanto fissare l'importo risultante dall'applicazione dell'aggiustamento volontario nel Regno Unito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo totale risultante dall'aggiustamento volontario nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, per l'anno civile 2013, è pari a 296,3 milioni di EUR.

[1] GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.
[2] GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2013

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione